

Francesca Quadrozzi
Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale (CLaSS) L-39
Relatrice: Prof.ssa Maria Alessandra Livi
Correlatrice: Prof.ssa Cristina Tilli

Stato di abbandono del minore nell'adozione. Il ruolo dell'assistente sociale.

Nel presente elaborato si intende affrontare la questione dello stato di abbandono del minore nell'adozione e il ruolo svolto, in tale ambito, dall'assistente sociale. Si tratta di un tema in continua evoluzione assieme alle realtà familiari.

L'istituto giuridico dell'adozione disciplinato all'interno della legge 4 maggio 1983, n.184 ha subito profonde trasformazioni nel corso del tempo a seguito della progressiva importanza riconosciuta in capo al minore, in particolare con la legge n.149 del 2001 il legislatore è intervenuto a modificare il testo originario della legge, mutandone significativamente anche il titolo da "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" a "Diritto del minore ad una famiglia".

La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991, n. 176 ha sancito il principio del superiore interesse del minore (*best interest of the child*, art. 3).

A fronte dei considerevoli mutamenti legislativi e storici, l'odierna disciplina giuridica della famiglia pone al suo centro l'interesse superiore del minore che risiede nel diritto ad avere una famiglia.

Lo stato di abbandono del minore si identifica e coincide con *"la privazione di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio"* (art.8 l.n.184/1983). L'assistenza è intesa in termini di "dovere di cura", dunque, la condizione di abbandono sussiste nel momento in cui si ha la carenza non transitoria di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per il minore (Cassazione civile, n.11171/2019).

Il legislatore ha formulato una previsione generale ed elastica, lasciando così alla giurisprudenza il compito di individuare in quali casi concretamente si configuri una situazione di abbandono.

Ai fini della valutazione dello stato di abbandono *"il giudice non dovrà fare riferimento alla figura di un minore astratto, né a tutti i minori di quell'età o di quell'ambiente sociale ma, a quel minore particolare con la sua storia, il suo vissuto, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua età e il suo grado di sviluppo"* (Cassazione civile, n.14571/2010).

Il legislatore specifica che non può essere accertata la condizione di abbandono nel caso in cui la mancanza di assistenza nei confronti del minore sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, riferendosi a situazioni del tutto incolpevoli e involontarie che pregiudicano la possibilità per i genitori e/o i parenti di provvedervi. La caratteristica di transitorietà è una precisazione indispensabile per la tutela del minore in quanto le situazioni di disagio, seppur involontarie, protrandosi per lungo tempo possono arrecare al minore un grave pregiudizio. La previsione riflette l'esigenza di un incremento delle attività di sostegno da parte dei servizi per i nuclei familiari a rischio, realizzando un adeguato recupero delle funzioni familiari attraverso un'attività dinamica, progettuale e costruttivista.

Nell'ordinamento italiano sussistono due tipologie di adozione di persone minori di età: l'adozione c.d. legittimante e l'adozione in casi particolari.

L'adozione c.d. legittimante, consentita nei confronti di minori dichiarati in stato di adottabilità a seguito dell'accertamento dello stato di abbandono, costituisce l'*extrema ratio* cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione dei rapporti con la famiglia d'origine si pone in contrasto con l'interesse del minore che versa in una condizione di radicale abbandono determinata da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica. Per effetto dell'adozione i legami tra il minore e la famiglia d'origine sono definitivamente recisi.

Nel panorama giuridico, accanto al tradizionale stato di abbandono da decenni si sta delineando un nuovo stato definito di “semi-abbandono” del minore che, non essendo disciplinato nella vigente normativa, è stato definito nel “Documento della Commissione parlamentare per l’infanzia a conclusione dell’indagine conoscitiva su adozioni e affidamento”, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 27 ottobre 2004.

Secondo la definizione, lo stato di semi-abbandono permanente del minore si verifica qualora la famiglia o il genitore, pur non avendo sufficienti capacità di cura e di accudimento e non essendo destinati alla luce di un giudizio prognostico a riacquisirle, conservino tuttavia un ruolo attivo e positivo dal punto di vista affettivo per la crescita del minore. Risulta opportuno, dunque, limitare ma non sopprimere del tutto i rapporti familiari originari (Rizzuti, 2023).

Al verificarsi di tale ipotesi la giurisprudenza, consapevole del vuoto normativo per tutelare parimenti il diritto del minore, ha permesso attraverso l’interpretazione estensiva della fattispecie prevista all’articolo 44, comma 1° lettera d) l.n.184/1983 che disciplina l’adozione in casi particolari, il ricorso alla c.d. adozione mite consentendo la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue.

La Corte costituzionale e la giurisprudenza, alle quali spetta il ruolo fondamentale di adeguare con prontezza il diritto alla realtà in trasformazione, sono intervenute a tutela del superiore interesse del minore.

In particolare, due recenti pronunce della Corte costituzionale hanno inciso in maniera significativa sull’adozione in casi particolari e sull’adozione c.d. legittimante.

Una prima pronuncia risalente a febbraio 2022 è intervenuta in materia di riconoscimento dei rapporti civili tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Il caso di specie riguardava un uomo unitosi in matrimonio all’estero con successiva trascrizione in Italia del relativo atto come unione civile. Quest’ultimo avendo realizzato sempre all’estero, assieme al suo partner, un percorso di fecondazione assistita chiedeva al giudice civile il riconoscimento dell’adozione della minore biologicamente legata al compagno e dei rapporti civili della stessa con i propri parenti.

Il giudice ha accolto la domanda di adozione ai sensi dell’articolo 44 che disciplina l’adozione in casi particolari, in quanto ciò che rileva davvero è che il minore viva in una famiglia felice e tale può essere anche l’unione di persone dello stesso sesso che hanno un progetto di vita comune, ma ha ritenuto di non poter riconoscere i rapporti civili della minore con i parenti dell’adottante.

La Corte costituzionale è intervenuta affermando che la norma in esame (art. 55 l.n.184/1983) nella parte in cui stabilisce che l’adozione in casi particolari non fa sorgere alcun rapporto civile tra i suddetti, priva il minore della rete di tutela derivante dal riconoscimento giuridico dei legami parentali e lede la sua identità in relazione al mancato inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo.

La seconda significativa pronuncia della Corte costituzionale risalente a settembre 2023 si riferisce all’articolo 27, comma 3, l.n.184/1983 per cui *“con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”*.

Il caso di specie riguardava una drammatica storia di femminicidio.

A seguito della morte di una donna per mano del marito e la condanna di quest’ultimo alla reclusione, il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale e lo stato di adottabilità dei due figli minori della coppia.

La Corte d’appello, a seguito del ricorso presentato dalla nonna materna la quale riteneva i prozii paterni a cui erano stati affidati i minori non idonei, ha stabilito che lo strumento più adeguato di protezione per i minori fosse l’adozione piena, disponendo al contempo la conservazione della significativa relazione instauratosi tra i minori e la famiglia d’origine ad esclusione del padre. In materia, su richiesta della Procura Generale la quale accusava di aver innestato illecitamente sull’adozione legittimante le caratteristiche dell’adozione mite, è intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo in questione nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con la famiglia d’origine.

La Corte ha specificato che la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica *attiene inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali*, stabilendo che ove sussistano radici affettive profonde tra il minore e i familiari, nonostante l’accertamento dello stato di abbandono, risulta preminente per l’adottato conservare tali rapporti in termini di continuità affettiva costituendo un importante tassello della sua identità e per evitare di incorrere in ulteriori traumi per il minore.

In questo quadro altamente strutturato l’assistente sociale svolge una funzione fondamentale accompagnando l’intero percorso giuridico del minore, a partire dalle verifiche dello stato di abbandono fino all’adozione e alla fase post-adottiva.

Nell'ambito dei procedimenti relativi all'accertamento dello stato di abbandono l'assistente sociale, talvolta all'interno di *équipe* pluriprofessionali, è incaricato dal giudice di svolgere indagini sociali sul nucleo familiare.

Dato il contesto coatto in cui si innesta l'incontro tra professionisti e genitori nonché l'obbligo in capo ai professionisti di svolgere l'indagine, l'assistente sociale è tenuto a proporre alla famiglia "un'alleanza temporanea" che miri alla formulazione di una relazione sociale il più possibile completa e dettagliata che riporti i punti di vista di tutti i soggetti interessati (De Ambrogio *et al.*, 2007).

La prospettiva temporale dell'indagine è al contempo sincronica, ovvero contestuale al periodo in cui si interviene e diacronica, ovvero relativa all'evoluzione nel corso del tempo in termini di progettualità futura della famiglia.

L'indagine sociale per l'assistente sociale non si configura esclusivamente come mera fotografia attuale della situazione familiare da fornire al giudice, ma come un'opportunità per innescare negli stessi genitori un processo di presa di consapevolezza e assunzione di responsabilità. Un primo passo per un futuro ed eventuale percorso di cambiamento (Cellini, Dellavalle, 2015).

Nell'ambito dei procedimenti di adozione interviene un servizio specifico denominato *équipe* Adozioni costituite da un assistente sociale ed uno psicologo.

I professionisti si dedicano inizialmente alla valutazione integrata della coppia aspirante adottiva esplorando ed approfondendo diverse aree, con particolare attenzione rivolta all'elaborazione della eventuale mancata genitorialità biologica. L'*équipe* non si limita esclusivamente ad indagare le aree indicate, contemporaneamente lavora per costruire assieme alla coppia un rapporto di fiducia, fornendo sostegno e supporto per creare un ambiente che permetta loro di esprimere dubbi e paure, senza avere il timore di essere giudicati al fine di maturare una scelta consapevole. Proprio per promuovere il processo di consapevolezza degli aspiranti adottanti il percorso di valutazione dura circa sei mesi.

È necessario, inoltre, per valutare l'idoneità della coppia, rilevare se la decisione di iniziare il percorso adottivo sia inserita all'interno di una condizione individuale di benessere e realizzazione personale o una condizione di frustrazione da cui scaturisce un bisogno di compensazione. Risulta fondamentale, quindi, l'analisi delle motivazioni coscienti ed inconsce all'adozione e della loro idoneità all'esercizio genitoriale.

Il lavoro dell'*équipe*, dunque, non si concretizza soltanto in un parere positivo o negativo della coppia in relazione ad una possibile adozione, ma anche nell'accogliere i bisogni profondi degli stessi, che talvolta si configurano come una vera e propria seconda domanda implicita (Cavalli, Aglietti, 2004).

La valutazione integrata si conclude con la redazione di una relazione sociale trasmessa al tribunale.

Nella fase di affidamento preadottivo del minore presso una famiglia idonea, l'*équipe* svolge una funzione di sostegno e vigilanza del nucleo familiare. Qualora non risultino esserci gravi problemi di compatibilità, il percorso standard prevede che durante il primo anno l'*équipe* concordi con la famiglia affidataria degli incontri per vigilare sull'andamento dell'affidamento preadottivo, con obbligo di riferire semestralmente al tribunale.

Con la sentenza di adozione definitiva cessano gli obblighi di sostegno e vigilanza sia per la coppia adottiva che per i professionisti, ciò nonostante, l'*équipe* si propone come punto di riferimento stabile per tutto il processo di crescita del bambino adottato.

Interpretando il principio del *best interest of the child*, in sede di giudizio, il giudice scevro da pregiudizi e preconcetti è tenuto ad immedesimarsi nel minore e nella situazione concreta, cosicché possa assumere decisioni mirate a garantire, in ogni procedimento, il superiore interesse del fanciullo.

In virtù di quanto affermato, se è vero che la privazione di assistenza materiale e morale da parte dei genitori, non dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, costituisce la fattispecie concreta per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore, non sempre tale previsione si confà con il suo preminente interesse, seppure si tratti di situazioni caratterizzate da complesse dinamiche familiari.

L'adozione legittimante costituisce, come si è già detto, l'*extrema ratio*, ovvero una soluzione "estrema", "ultima", alla quale si deve ricorrere qualora non vi siano altre opportunità.

Tale istituto risulta fondamentale per i bambini non riconosciuti alla nascita e per i minori vittime di violenza, maltrattamenti o abusi, quali forme di soprusi che hanno pesanti ripercussioni fisiche e psicologiche, e che se subiti durante l'infanzia, potrebbero costituire fattori di rischio distali che eserciteranno un'influenza indiretta sullo sviluppo delle capacità genitoriali future, aumentando la probabilità di mettere in atto a propria volta comportamenti disfunzionali nella relazione genitore-figlio.

Oltre queste realtà, ne esistono altre che necessitano di forme di protezione per i minori, ma per cui non risulta opportuna e necessaria la recisione totale dei rapporti con la famiglia d'origine, prediligendo il ricorso all'adozione c.d. mite.

Le radici familiari sono un tassello fondamentale per l'individuo, a conferma la progressiva rilevanza attribuita al diritto a conoscere le proprie origini.

Nell'istituto dell'adozione legittimante tale diritto può essere esercitato dall'adottato a partire dal compimento dei venticinque anni di età.

Dal 2013, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, il diritto a conoscere le proprie origini non decade neppure in caso di parto in anonimato. È stato stabilito invero che, su richiesta del figlio, la madre biologica possa essere nuovamente interpellata dal giudice, assumendo che nel tempo trascorso possa aver ripensato alla sua scelta.

Alla luce del quadro attuale, per tutti quei casi in cui i genitori biologici si trovino in una grave condizione di vulnerabilità, con conseguente incapacità di cura e di accudimento verso i propri figli, ma mantengano con essi un rapporto affettivo solido e positivo, risulta necessario ed essenziale per la crescita del minore stesso non interrompere la relazione.

La famiglia biologica contribuisce assieme alla famiglia adottiva alla costruzione dell'identità personale e culturale del minore.

Mettere al corrente fin da subito il bambino della propria condizione familiare, non privandolo né delle proprie radici biologiche, né delle cure della famiglia adottiva, nei casi in cui è ritenuto possibile, annientando qualsiasi forma di pregiudizio per il minore, potrebbe tradursi in ciò che concettualmente è definito "preminente interesse", una forma da adottare in via preferenziale.

Dato che, il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore e il giudizio volto a disporre l'adozione mite costituiscono due procedimenti autonomi di natura differente, assieme alla legge n.184/1983, si potrebbe ipotizzare una disciplina *ad hoc*, che definisca in modo puntuale le responsabilità, il ruolo e le funzioni dei genitori adottivi e di quelli biologici, al fine di scongiurare il rischio di creare sovrapposizioni controproducenti per la serena crescita del minore.

Si potrebbe ipotizzare, analogamente, il riconoscimento in capo all'assistente sociale di specifiche funzioni per i casi di adozione mite. L'assistente sociale in tali circostanze potrebbe presumibilmente svolgere un ruolo di controllo e di sostegno, analogo a quello svolto nei percorsi adottivi tradizionali, che preveda interventi mirati a sostegno della genitorialità sia adottiva che biologica, e contribuisca a creare un equilibrio armonico tra questi, mantenendo il focus sul minore e sul suo stato psico-fisico in relazione alla nuova realtà familiare. I professionisti potrebbero costruire progetti specifici per ogni famiglia, che supporti e accompagni i diversi attori in un processo di integrazione familiare del tutto nuovo.

Bibliografia

- Cavalli S.; Aglietti M.C., *Desiderare un figlio, adottare un bambino. L'integrazione come risorsa metodologica*, Armando, Roma, 2004
- Cellini G.; Dellavalle M., *Il processo di aiuto del servizio sociale. Prospettive metodologiche*, Torino, Giappichelli, 2015
- De Ambrogio U.; Bertotti T.; Merlini F., *L'assistente sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti*, Roma, Carocci, 2007
- Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, CEDAM, 2021

Sitografia

- Andreani T, *Corte Costituzionale – Sent.79/2022: Adozioni in casi particolari e relazioni familiari*, 2022. <<https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-Costituzionale-Sent.-79-2022-Adozioni-in-casi-particolari-e-relazioni-familiari>>
- Carbone M. *et al.*, *L'assistente sociale e la tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia*, 2013, p.8. <http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2013/10/Documento-CROAS_settembre-2013.pdf>

- Sartoris C., *Il sistema dell'adozione dei minori al vaglio della Corte Costituzionale*, 2023.
<<http://www.personaemercato.it/il-sistema-delladozione-dei-minori-al-vaglio-della-corte-costituzionale-di-chiara-sartoris/>>

Articoli

- Rizzuti M., *Dall'adozione mite ad un'adozione piena ma aperta?*, Famiglia e diritto, 2023

Legislazione

- Legge 28 marzo 2001, n.149 “*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*”
- Legge 27 maggio 1991, n.176 “*Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*”
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*”

Giurisprudenza

- Corte costituzionale, 28 settembre 2023, n. 183
- Corte costituzionale, 22 febbraio 2022, n.79
- Cassazione civile, sezione I, 23 aprile 2019, n.11171
- Corte costituzionale, 18 novembre 2013, n. 278
- Cassazione civile, sezione I, 16 giugno 2010, n.14571

Altri riferimenti

- Documento della Commissione parlamentare per l'infanzia a conclusione dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, 27 ottobre 2004